

COMUNE DI GROPPARELLO
Provincia di Piacenza



Sede: P.zza Roma, 1, 29025 Gropparello
Tel Uffici 0523 856121/856131/856599 - Fax 856363
C.F. e P.I. 00284400330

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30.12.1994
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 27.10.2001
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2007

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 15.11.93, n. 507.

INDICE

- Capo I - Disposizioni Generali.
- Capo II - Imposta sulla pubblicità.
- Capo III - Modalità per il rilascio di autorizzazioni.
- Capo IV - Diritto sulle pubbliche affissioni.
- Capo V - Sanzioni e contenzioso.
- Capo VI - Modalità di liquidazione del tributo.
- Capo VII - Disciplina del servizio e vigilanza.
- Capo VIII - Disposizioni finali.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto contenuta nel D.Lgs. 507/93 e, anche mediante invio ad altri regolamenti comunali stabilisce le modalità di effettuazione e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. precitato.

2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizione degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93 il Comune di Gropparello appartiene alla V classe in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari

1. I criteri a cui si farà riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) Il piano deve tener conto dell'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- b) Il piano deve tener conto della domanda di spazi pubblicitari attuale e potenziale, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- c) Il piano deve altresì essere conforme alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.92 n. 285, D.Lgs. 19.09.93 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale.
- d) Ai fini di cui alle lettere a) e b) nel piano saranno stabiliti appropriati indici di affollamento degli impianti sul territorio. Il piano verrà adottato entro un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento con delibera di Giunta. Oggetto del piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne.

Art. 4 - Divieti

- 1. E' vietata l'effettuazione della pubblicità sonora dalle ore 22,00 alle ore 08.00.
- 2. E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini da veicoli.

Art. 5 - Tipologia degli impianti

1. Fatti salvi gli attuali mezzi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi le caratteristiche tecniche (colore, formato, etc.) saranno determinate dalla Giunta Comunale di concerto con l'ufficio urbanistico, salvo quanto previsto da altri regolamenti comunali (edilizio, etc.).

Per la definizione tecnica dei vari tipi di impianti si rimanda all'art. 47 del D.P.R. 495/92.

Art. 6 - Quantità degli impianti

1. Si stabilisce in mq. 35 la superficie globale di impianti ottimale da destinare alle pubbliche affissioni.

2. Si adotta, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, la seguente suddivisione:

- a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 15 per cento.
- b) Per le affissioni di natura commerciale l'80%.
- c) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, il 5 per cento.

3. Gli impianti sono rilasciati ai privati solo per l'effettuazione di affissioni commerciali.

4. La quantità di impianti affissionistici pubblici è conforme ai disposti dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93.

5. Per la quantificazione numerica delle altre fattispecie pubblicitarie, si rimanda al piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 7 - Oggetto

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 - Delle tariffe in genere

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono approvate entro la data di deliberazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

2. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerata.

Art. 10 - Fattispecie pubblicitarie e modalità impositive

1. Le fattispecie pubblicitarie imponibili sono quelle stabilite dagli articoli:

12 (Pubblicità ordinaria);

13 (Pubblicità effettuata con veicoli);

14 (Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni);

15 (Pubblicità varia)

del D.Lgs. 507/93, mentre le riduzioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste rispettivamente dagli art. 16 e 17 dello stesso decreto.

2. Sono esenti dal pagamento del tributo tutte le fattispecie pubblicitarie effettuate da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) regolarmente iscritte all'anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze.

CAPO III - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 - Disposizioni generali

1. In via generale si stabilisce che il Comune, tenuto conto degli indirizzi del piano generale degli impianti sopra esposti, si avvale a norma dell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

2. Nell'ambito del centro abitato la competenza per il rilascio delle autorizzazioni, per tutte le strade, è del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario delle strade, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 285/92.

3. Per procedimento autorizzativo finalizzato all'installazione di impianti pubblicitari, si rimanda ai disposti dell'art. 53 del D.P.R. 495/92.

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 12 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. Inoltre, viene prevista l'effettuazione di affissioni di materiale commerciale nella percentuale prevista dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 13 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/93, è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 14 - Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93.
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 15 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 16 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO V - SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 17 - Rettifica od accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 18 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione dal 100 al 200% del tributo dovuto con un minimo di Euro 51,65.
2. Per la presentazione di infedele dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93 si applica oltre al pagamento della maggiore imposta o del diritto dovuto, la sanzione dal 50% al 100% della maggior imposta o diritto dovuto.
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai commi 1 e 2, una sanzione pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
5. Per errore non incidente sull'ammontare del tributo si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,23.
6. Le sanzioni indicate ai punti 1 e 2 sono ridotte a 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e della sanzione.

Art. 19 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della L. 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

3. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,58 a Euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 D.Lgs. n. 507/93.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 20 - Contenzioso

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla commissione tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Art. 21 - Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18.19.20.21.22 e 23 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

CAPO VI - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 22 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuate, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di precedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effettuato anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rinvia quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 507/93 Comma 4.

5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 23 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione : per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1549,37.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione, Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

8. Non è previsto alcun importo minimo per il versamento del tributo relativo ad imposta sulla pubblicità o diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 24 - Gestione del servizio

1. In base all'art. 52, comma 5 del D. Lgs. 446/97 la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta, o, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale o a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97. Il concessionario si sostituisce all'Ente in tutti i diritti e obblighi relativi allo svolgimento del servizio e deve provvedere a tutte le spese di gestione.

Art. 25 - Conferimento della concessione e corrispettivo del servizio

1. La concessione del servizio viene effettuata mediante procedura approvata dalla Giunta Comunale

2. L'iscrizione all'Albo viene comprovata attraverso la presentazione del certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a 90 giorni da quella in cui si svolge il procedimento oppure presentando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Per i Comuni appartenenti all'ultima classe il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso annuo.

4. Il canone convenuto deve essere versato alla Tesoreria Comunale a scadenze trimestrali posticipate; in caso di ritardato pagamento viene applicata un'indennità di mora del 2,5 % sugli importi non versati.

CAPO VII - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE E VIGILANZA

Art. 26 - Incompatibilità

1. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b) ai membri dell'organo di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio in concessione;
- c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado del Sindaco, dei Consiglieri, e degli Assessori del Comune che affida il servizio in concessione;
- d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

Art. 27 - Durata e decadenza della Concessione

1. La Concessione del servizio ha durata massima di 6 anni, nel caso in cui abbia una durata inferiore, può essere rinnovata fino al raggiungimento di tale limite se le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il Comune.

2. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze.
- c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 507/93;

- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità prevista dal comma 4 dell'art. 33 del già citato decreto;
- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 507/93;

3. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'Ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

4. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione: allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 28 - Disciplina del servizio in Concessione

1. La disciplina del servizio è regolamentata dal capitolato d'onere deliberato dalla Giunta Comunale.

2. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi alle disposizioni in esso contenute nonché alle norme legislative che disciplinano la materia.

Art. 29 - Vigilanza del Comune sul Concessionario

1. Al Comune spetta una facoltà generale di controllo nell'attività del concessionario.

2. In particolare la vigilanza verrà espletata in conformità alle prescrizioni del capitolato d'onere nonché ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 507/93.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1. Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.